# I NUOVI PROGETTI DI LEGGE

SULLO

# ESERCIZIO DELLA CACCIA

NOTE CRITICHE

dell'Avv. **FERDINANDO BIANCHI**

Prof. ord. di diritto civile nella R. Università di Genova

“ Un tempo la superbia dei potenti pretese di estendere i loro diritti sugli augelli dell'aria, che sono l'emblema della libertà. „ CARRARA, IV, § 2434.

GENOVA
Stab. Tip. Colombo, Vico Mele, 6 p. ...

1893.

# I NUOVI PROGETTI DI LEGGE

SULLO

# ESERCIZIO DELLA CACCIA

NOTE CRITICHE

dell'Avv. FERDINANDO BIANCHI

Prof. ord. di diritto civile nella R. Università di Genova

> " Un tempo la superbia dei potenti pretese di estendere i loro diritti sugli augelli dell'aria, che sono l'emblema della libertà. " CARRARA, IV, § 2434.

GENOVA
Stab. Tip. Colombo, Vico Mele, 6 p. p.

1893.

## AVVERTENZA

—

Questo opuscolo non è che la raccolta di una serie di articoli che mi furono pubblicati cortesemente dal giornale *Il Caffaro.*

Il lettore lo consideri dunque qual' è; un discorso d' indole famigliare, spoglio di qualunque apparato dottrinale.

F. B.

# I.

Senza pretese e senza mezzi termini, mi permetto esporre brevi riflessioni, circa la questione di *attualità locale* suscitata dalla presentazione del disegno di legge Compans e rinforzata ora dall'altro progetto ministeriale Lacava.

Tutti sanno che da lunghi anni il ceto dei cacciatori, quello dei proprietarii e quello degli economisti vanno chiedendo insistentemente un nuovo verbo legislativo che valga a frenare la distruzione ogni dì crescente della selvaggina; ciò che costituisce un pericolo serio per l'agricoltura, oltre che un danno per non poche industrie, ed oltre la privazione non lontana di un esercizio sportivo guardato con simpatia anche da chi non sente la passione.

Da ciò la serie dei disegni di legge che gli uomini di governo presentarono a più riprese, allo scopo di *unificare* in Italia anche la legislazione sulla caccia, e col programma costante, benchè variabile nei modi di attuazione, di tutelare gli *interessi dell'agricoltura*, nonchè di proteggere la conservazione e la propagazione delle specie *per sè stesse* considerate. Il progetto Sanguinetti (1867), il progetto Maiorana (1879), i due progetti Miceli

(1880 e 1882), il progetto Berti (1884) furono i precursori dei due progetti attuali Compans e La Cava; sui quali continuerà certamente la lotta.

E la cosa si spiega. Un disegno di legge che tocca a tanti e sì svariati interessi, avrebbe bisogno, per giungere in porto, di una grande concordia di idee e di aspirazioni da parte di coloro che dovrebbero esserne governati; e la concordia, si sa, non è la virtù più comune nel genere umano, e nemmeno tra i *fratelli* in S.Uberto. Siamo tutti disposti a predicar bene, in nome della solidarietà, dell'interesse sociale, ecc. Ma in fondo il pensiero predominante di ciascuno, nella aspettativa di una riforma, resta quello della carità che *incipit ab ego*; e all'atto pratico, pochi si rassegnano a veder restringere quelle soddisfazioni venatorie che una lunga abitudine ha finito per far considerare come un bisogno.

Non voglio dire con ciò che anche nelle file dei cacciatori la discordia regni sovrana. Dalle lunghe discussioni avvenute colla stampa, nei circoli e nei congressi, qualche cosa si è già ricavato. Tutti ammettono, per esempio: 1° che la nuova legge dovrà, in complesso, essere più o meno *limitatrice* della caccia, in confronto alla smodata larghezza ora esistente in molte provincie; 2° che sopratutto bisogna combattere la caccia *clandestina* o di frodo (la più esiziale per la disparizione della selvaggina); 3° che infine il più importante è di provvedere, con *sanzioni efficaci*, a guarentire il rispetto pratico della legge.

Ma se da questi criterii comuni si scende ai particolari, la solidarietà abbassa subito il suo *diapason*. I cacciatori (diciamo) *retiarii* lottano coi cacciatori *moschettieri*, per conseguire gli uni rispetto agli altri maggior favore nella nuova legge; lottano i cacciatori *riservisti* e gli *antiriservisti*, per

far prevalere il diritto crudo di dominio o invece quello di libera caccia; lottano i cacciatori *unionisti* contro i *separatisti*, per decidere se all'apertura e chiusura della caccia debba prefiggersi in legge un termine uniforme per tutto il regno, o meglio convenga un termine speciale a ciascuna regione, determinabile dalle autorità locali o anche da una Commissione governativa permanente; i cacciatori delle regioni *litoranee* lottano con quelli delle regioni *interne*, sulla questione della caccia primaverile alle quaglie, che i primi amano di fucilare appena arrivano dall'Africa, mentre i secondi vorrebbero vederle proseguire il loro viaggio terrestre; e lottano i cacciatori *democratici*, che vogliono mantenere la licenza a 12 lire, cogli *aristocratici* che la vogliono elevare a 24 o a 30 od anche a 50.

In questo cozzo di sentimenti e d'interessi contrari, il progetto presentato dall'on. Compans, e l'altro ora presentato dall'on. ministro Lacava, hanno, come tutte le cose umane, la loro parte rispettiva di buono e di non buono. Nè io se le opposizioni già sollevatesi contro il primo e già prevedibili contro il secondo, potranno calmarsi, o se invece finiranno per far subire anche a questi progetti la sorte finale dei loro progenitori.

Da un punto di vista generico, può dirsi che il progetto Compans era abbastanza benigno verso i cacciatori, specialmente per quanto riflette il regolamento della facoltà nei proprietarii di mettere i loro fondi a riserva o bandita. Il progetto Lacava su questo punto, come anche riguardo alla durata della stagione venatoria, si mostra assai più risoluto nella via del rigore; mentre non può negarglisi una maggiore avvedutezza e completezza su tutti i particolari del regime della caccia.

Naturalmente, è alle disposizioni del progetto ministeriale che in modo più diretto si riferiscono que-

ste noterelle di commento; limitate, s'intende, a pochi punti di maggiore rilievo.

## Le reti e i lacci.

### II.

Innanzi tutto, la questione dei *modi' di caccia*; per cui abbiamo le due categorie dei cacciatori colle reti (uccellatori) e dei cacciatori col fucile. Questi ultimi che costituiscono la grande maggioranza, più potente per numero e anche più benvisa al pubblico, potranno certamente rallegrarsi di trovare nel progetto Lacava un taglio potente alla caccia con reti. L'art. 4 lettera *e* del progetto è addirittura formidabile a questo riguardo.

I motivi della radicale restrizione non sono accennati nella breve *relazione* ministeriale che precede il progetto; ma s'indovinano.

Senza farne un discorso, ricorderò che i vecchi ma sempre buoni argomenti giustificanti la disparità di favore tra questi due modi caccia, sono:

1) La caccia colle reti è immensamente più nociva, in ragione del suo *oggetto*, giacchè colpisce in massa gli uccelli insettivori.

2) Essa è immensamente più distruggitrice nei suoi risultati e per ragione del *mezzo*; una sola tesa potendo catturare e distruggere in un giorno una quantità enorme di volatili.

3) La caccia col fucile è, all'incontro, assai più degna d'incoraggiamento, considerata come mezzo di *educazione fisica*.

4) Essa merita pure maggior favore, in quanto che funziona come centro *di parecchie industrie*, che già fioriscono in Italia e producono un movi·

mento annuo di parecchi milioni; le fabbriche d' armi, l'importazione e il commercio di esse, le fabbriche di polveri piriche (ora specialmente coll'invenzione delle nuove polveri senza fumo, Acapnia, Randite, ecc.), le fabbriche dei pallini, quelle delle borre ed altre, rappresentano tutto un mondo commerciale che si svolge e prospera intorno alla passione della caccia col fucile; mentre che la caccia colle reti costituisce un'industria, ma quasi circoscritta in sè stessa.

Da ciò (sia detto con buona pace di quelli che nell'istinto venatorio si sentono inclinati allo strumento insaccatore, anzichè allo strumento bellico) il proposito già formulato in progetti anteriori e ribadito nell'attuale progetto Lacava, di collocare le reti tra i modi di caccia che, in massima parte, *si devono interdire.*

L'articolo 4 determina così le caccie che per sè stesse sono illecite:

« E' proibito in ogni luogo e tempo:

*a*) Di distruggere, prendere o guastare i nidi, le uova e gli uccelli da nido di qualsiasi specie non compresa fra quelle indicate nell'annessa tabella A, come pure i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella stessa (1).

*b*) Di cacciare le *rondini.*

*c*) Di cacciare durante la notte, cioè nel tempo che passa da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole (ad eccezione degli uccelli *palmipedi* - art. 6. c)

*d*) Di cacciare quando il suolo è tutto o in parte coperto da neve.

———

(1) Uccelli. - Aquile, avvoltoi, falchi, gufo reale, allocco di palude, smergo'

Quadrupedi. — Orso lince, lupo, volpe, martora, faina, puzzola, donnola, gatto selvaggio, tasso.

*c*) Di cacciare nei modi o cogli strumenti che seguono: con sostanze *velenose o inebbrianti* o impregnate con siffatte sostanze; con *lacci* di qualunque natura e forma, tesi in terra o sugli alberi, o in qualsivoglia altro modo sospesi e collocati, tranne nelle uccelliere a *penera* (boschetti) purchè non abbiano una estensione maggiore di un ettaro e siano munite di un casello stabile di guardia, ovvero siano cinte da muro di altezza non minore di un metro; con *trappole*, cestole, gabbiuzze e tagliole; con *archetti e lanciatore*; con *paratelle* e tramagli; con *ogni specie di reti mobili* e portatili che si tendono sul terreno o a traverso i campi, le macchie e le strade (caccia *vagante* con reti); con *reti ritte e verticali* lungo la riva del mare, e con *tese* di qualunque specie, nei valichi alpestri e montani in genere, lungo i ruscelli e i torrenti e presso i serbatoi d'acqua.

I prefetti hanno facoltà di vietare, nelle grandi siccità o quando altre eccezionali condizioni dei luoghi e delle specie lo richiedano, la caccia col fucile agli uccelli non acquatici *lungo i corsi e presso i serbatoi d'acqua* ».

Si è dunque preferita una enumerazione dettagliata ad una dichiarazione sintetica e comprensiva, impossibile o quasi in tali materie. Ma per evitare o almeno temperare il facile inconveniente che la enumerazione non riesca a preveder tutto, si è scritta nel seguente art. 5 una disposizione *complementare*, per la quale il Ministero di agricoltura ha facoltà, sentito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di agricoltura, di *proibire o limitare quegli altri modi di caccia che fossero riconosciuti pregiudizievoli* per l'agricoltura e per la conservazione delle specie.

Riguardo dunque alla caccia colle reti, apparisce chiaramente che essa verrebbe ridotta a quei limiti

angusti, che certo non soddisferanno i dilettanti del genere, ma soddisfano indubbiamente alle ragioni di ordine generale che esigono una tutela rigorosa contro la potenza micidiale delle reti e di altri ordigni consimili.

Il progetto Compans, all'art. 2, conserverebbe invece, sottoponendole soltanto a tasse più elevate, parecchie caccie di queste specie. con roccoli, bressarelle, paretai, copertoni ecc. Coll'art. 4 del progetto Lacava, escluse le *tese di qualunque specie* nei valichi alpestri e montani in genere, le *reti ritte e verticali* lungo la riva del mare, le *reti* mobili e portatili in qualunque luogo (caccia vagante), restano permesse soltanto le *quagliare* nei luoghi di pianura (v. art. 6, b del progetto stesso), ed i *roccoli* e i *paretai*, purchè non vengano impiantati nei valichi alpestri o montani, dove il loro impiego riesce produttivo di maggiore sterminio. Restano proibite le *passate*, che pure sogliono impiantarsi nei valichi dei monti, seguiti dagli stormi degli uccelli emigranti, e colle quali si fanno prese favolose. Come restano proibite, per la disposizione della lettera *c*, certe caccie esercitate col mezzo di reti e di panie in tempo di notte (per esempio col *diluvio*), che si riducono ad un saccheggio brutale di uccelli spaventati nel sonno.

Quanto alle caccie con reti che restano autorizzate, l'idea generalmente ammessa che debbano essere colpite con una forte tassa di licenza, non sarebbe tradotta immediatamente in atto. L'art. 2 del progetto Lacava propone soltanto: « Il governo « del Re è autorizzato a modificare con decreto rea- « le da presentarsi al Parlamento per esser con- « vertito in legge, le tasse ora in vigore ». Le tasse di licenza ora in vigore sono stabilite dalla legge 19 luglio 1880 sulle *concessioni governative*. Il progetto Lacava accenna dunque alla possibilità

di una revisione di queste tasse, senza procedervi pel momento; purchè la legge *da presentarsi* non subisca la sorte di tante altre del genere!

Un'altra osservazione. Proibita in genere la caccia coi *lacci* (coi quali in molte provincie vengono insidiate intiere boscaglie e campagne, catturandovi una quantità immensa di uccelli) l'art. 4, *e*, del progetto Lacava contiene una concessione speciale per l'uso dei lacci nelle uccelliere *a penera*, che sono poi uccelliere a lacci in uno spazio circoscritto e stabile. Tale concessione era stata soppressa nell'art. 4 del progetto Miceli (1882); fu poi ripristinata nel progetto Berti del 1884; ed ora ricompare nel progetto Lacava. Si può convenire della tollerabilità di questa permissione; ma mi parrebbe prudente rendere *assoluta*, come era nel progetto Berti, la condizione che dette uccelliere vengano *cinte da muro* in calce, alto non meno di un metro; se si vuole rendere più sicura, come dev'essere, la sorveglianza contro le possibili estensioni abusive di quei lacci (*v. però a p. 52*).

## I Consigli Provinciali

### III.

Vengo al punto più scabroso, *l'apertura e la chiusura* della caccia; in che sta, per i cacciatori, la questione delle questioni: giacchè da questa dipende la possibilità di dare appagamento alla passione che li spinge, e che forma la loro preoccupazione finale nello studio della progettata riforma. Però, se anche i cacciatori sono uomini, e se tutti convengono che col regime attuale si fa *troppa caccia*, è naturale che essi pure debbano essere disposti e rassegnati in genere a vedere introdotta qualche maggiore limitazione di tempo.

Come, in quale misura? — Qui sorge la grossa pregiudiziale: *da chi*, per quale autorità debba essere determinato il periodo della caccia. — Fino al giorno d'oggi (Legge comunale del 20 maggio 1865, art. 72, n. 20 — Legge comunale del 10 febbraio 1889, art. 201, n. 20) questo potere è rimasto abbandonato *ai Consigli provinciali*; pel notorio intendimento che i termini di caccia vengano stabiliti in ciascuna provincia, secondo le condizioni *speciali* della sua posizione geografica e geologica. All'incontro i progetti legislativi di questi ultimi anni si trovano concordi in questo concetto: le date di apertura e chiusura della caccia vengano stabilite *per legge*: vengano stabilite in modo che la caccia generale abbia un'epoca *uniforme* in tutto il regno, salvo la concessione di caccie *speciali* per determinate località: i Consigli provinciali abbiano soltanto la facoltà di *allungare* i termini del divieto. Questo è il sistema che si trova accolto nel progetto Majorana del 1879 (art. 6), nel progetto Miceli del 1880, nell'altro progetto Miceli del 1882 (art. 6), nel progetto Berti del 1884 (art. 6), nel progetto dell'on. Compans (art. 5), e infine nell'attuale progetto Lacava (art. 6).

Di fronte a questo nuovo indirizzo, e precisamente dopo la presentazione del progetto Compans, la Unione dei Cacciatori Liguri in un clamoroso comizio del 16 aprile decorso, votava il seguente ordine del giorno: « Che l'apertura e la chiusura « della caccia vengano come per il passato lasciate « alle deliberazioni dei Consigli provinciali, *quando* « per la stessa legge non venga riservata alla Li- « guria la caccia invernale e primaverile agli uc- « celli di passo. »

Per intenderci, bisogna avvertir subito che con questo voto la Unione dei cacciatori liguri non intendeva proporre la conservazione *pura e semplice*

del sistema attuale, che rimette ai Consigli provinciali la determinazione dei periodi di caccia. In tal caso bisognerebbe dire che la Unione si fosse posta in contraddizione con quanto fu deliberato nel secondo Congresso dei cacciatori italiani, tenutosi proprio in Genova (seduta del 9 ottobre 1892): « Il « Congresso esprime l'avviso che debba venir *sottratta* ai Consigli provinciali la facoltà di determinare l'apertura e la chiusura della caccia, e le « relative disposizioni vengano espresse *nella futura legge unica*. Quando il legislatore non credesse di scriverle nella legge, ne lasci la facoltà al « Ministero di agricoltura industria e commercio. »

Più, è da ricordare che nell'autunno del 1889 la Società dei cacciatori liguri inviò al ministero una sua petizione, nella quale leggesi: « La Società dai cacciatori liguri unisce i suoi voti a quelli delle grande maggioranza dei cacciatori delle altre provincie italiane, affinchè vengano *fissati a base della compilazione di una legge unica* i criteri generali i quali da tutti i cacciatori esperimentati e ragionevoli si ritengono indispensabili per assicurare nell'avvenire l'esercizio della caccia. Detti criteri sarebbero in massima i seguenti:

« Aprire la caccia al 1° settembre d'ogni anno, onde evitare le facili stragi della selvaggina immatura e chiuderla al 31 dicembre o al 31 gennaio al più tardi, per facilitare la riproduzione della specie.

« Restringere a poche qualità di uccelli di passo le *caccie speciali* in primavera, cioè accordarle per quelle qualità soltanto che non si possono cacciare che una sola volta durante l'anno in una data provincia, e vigilarne rigorosamente l'esercizio. » (Vedi *allegati* al progetto Lacava).

Dati questi precedenti, è palese che il voto recente, su riferito, della Unione dei cacciatori liguri

propone bensì di lasciare l'apertura e chiusura della caccia in facoltà dei Consigli provinciali, ma lo propone in forma *condizionale*, cioè pel caso che non si volesse conservare in legge la caccia primaverile agli uccelli di passo per la Liguria. Tuttavia questa proposta, mista o alternativa, ha suscitato le meraviglie e si può dire le invettive dei cacciatori di altre regioni, i quali hanno qualificato il voto dei cacciatori liguri come una *enormita*, un *atto inconsiderato*.... e chi più ne ha, più ne metta.

Ma dunque, hanno questi ragione o torto? A mio sommesso avviso, un po' di ragione e un po' di torto. I cacciatori liguri non eccedono, finchè domandano che sia loro conservata (in una certa misura) la caccia invernale agli uccelli di passo. Ma dovrebbero rinunciare all'idea di mantenere la competenza dei Consigli provinciali in materia di caccia. Ed io sono convinto che la loro richiesta avrebbe trovato appoggio, in luogo di fiera opposizione, al di fuori, se per raggiungere il loro intento non si fossero appigliati a questa seconda via.

Comunque, poichè la questione di massima, cioè per l' ingerenza dei Consigli provinciali, si è così risollevata, ne dò qualche cenno sommario. Il solo e grande argomento che si invoca per la conservazione della norma scritta nell' art. 201, N. 20 della legge comunale e provinciale, va per le bocche di tutti. Se è ammessa e desiderata senza contrasto la unificazione legislativa in materia di caccia, non è possibile (si dice) estendere la unificazione anche a ciò che riguarda l' epoche della sua apertura e chiusura. La configurazione geografica dell' Italia, che abbraccia 10 gradi di latitudine, la grande varietà delle condizioni telluriche e della fauna nelle sue diverse provincie, rendono impraticabile ed assurda l' idea di un periodo di caccia uni-

forme per tutto il regno, uguale, ad esempio, per la Sicilia, per la Calabria, per il Piemonte e pel Veneto. Lasciamo dunque questa missione ai Consigli provinciali, che sono i *giudici naturali* delle convenienze particolari di ciascun paese.

Il ragionamento sta diritto come un I, ed esercita una forza grande di persuasione, come tutti i ragionamenti *a priori*, che permettono alla mente di giungere per le spiccie a formare un giudizio.

Bisogna però riflettere che anche qui non si tratta di trovare il buono assoluto, ma di scegliere fra due mali il minore; bisogna quindi procedere comparando le diverse ipotesi, all'incirca come fanno i fisici. E per giudicare da qual parte il male sia maggiore o minore, è ai risultati di fatto che dobbiamo guardare.

Ora l'esperienza dei Consigli provinciali, arbitri della caccia, si è già svolta a quest'ora, per quasi trent'anni; e da tutti si è dovuto convenire che essi hanno fatto pessima prova, come si è dovuto convenire che l'opera loro sia *pars magna* fra le cause della distruzione di selvaggina di cui gli stessi cacciatori sono sgomenti. Sarebbe cosa lunga indagare le cause; ma gli effetti mostrano all'evidenza che il sistema di devolvere ai Consigli provinciali la determinazione del tempo di caccia, *salvo rare eccezioni*, ha dato luogo ad abusi, leggerezze ed imprevidenze d'ogni sorta. Cito alcuni esempi. Nelle provincie di Ancona, Bari, Foggia, Forlì, Macerata, Perugia, la caccia *generale* rimane aperta sino a tutto marzo; nella provincia di Ascoli Piceno, sino alla metà di aprile; in quella di Lecce, sino a tutto maggio! Ecco di che cosa sono capaci i Consigli provinciali indotti dalla cecità dei cacciatori. E la spiegazione più ovvia del fatto sta in ciò che troppo spesso le decisioni dei Consigli provinciali in materia di caccia sono opera non *del Con-*

*siglio*, ma di pochi fra i consiglieri, magari del solo *relatore* sull'argomento; i quali a lor volta possono non fare altro che tradurre in atto i desiderii, le insistenze personali di qualche amico o di qualche persona influente su essi. Così, p. e., trovo narrato, come fatto incontestabile (*Sport illustrato* 6 agosto 1891) che nella provincia di Roma fu accordato il prolungamento della caccia primaverile alle quaglie sino *al 15 giugno*, a richiesta e nell'interesse dei proprietarii dei villini e dei locandieri sulla spiaggia, affinchè essi potessero affittare a caro prezzo per qualche settimana di più.

E' in grazia di tale sistema, ripeto, che la fauna del nostro paese è ridotta a condizioni miserevoli, tali da impensierire per il futuro; giacchè nessuno potrà negare che fra le molteplici cause che concorrono alla disparizione della selvaggina una delle più influenti sia quella che dipende dall'eccesso della caccia. Di questo eccesso la maggior parte dei Consigli provinciali si son fatti e si mantengono complici. E se quindi la facoltà che essi hanno attualmente non può senza pericolo essere lasciata a tutti, è pur chiaro che non vi è modo di lasciarla *ad alcuni* soltanto, cioè a quei pochi che hanno mostrato di non farne mal'uso. Senza dire dell'altro pur grave inconveniente che col sistema attuale le date di apertura e chiusura della caccia vanno soggette a frequenti oscillazioni, stante la facile mutabilità di umori nei corpi locali.

Tutto ciò spiega il fatto che da parecchi anni un movimento largo e costante si va svolgendo, nel senso che una delle basi della futura legge sulla caccia debba essere l'*abolizione* in generale della facoltà ora spettante ai Consigli provinciali. Tale idea deve pure avere un buon fondamento di ragione, se la troviamo a quest'ora già sancita in *cinque* successivi progetti di legge (su ricordati);

e se la troviamo anche appoggiata dai voti di parecchi corpi morali, fra i quali basta ricordare: l'assemblea tenuta in Firenze nel 1873 fra i delegati delle *amministrazioni provinciali* (si noti) di Bologna, Ravenna, Forlì, Modena, Pisa, Arezzo, Lucca, Massa Carrara e Firenze: il Consiglio provinciale di Bergamo (seduta 2 marzo 1882): il Circolo dei Cacciatori bresciani (Relazione del 1884): e da ultimo il Congresso dei cacciatori italiani in Pavia nel 1890, e l'altro Congresso in Genova nel 1892. Rappresentanze e sodalizi che tutti convennero nel concetto di togliere ai Consigli provinciali il diritto di regolare le epoche della caccia, lasciando ad essi, tutta al più, la facoltà di emanare concessioni per alcune caccie speciali; ma anche questa circoscritta entro limiti di tempo, prestabiliti *dalla legge* come termini *insuperabili.*

Ma allora ci rassegneremo dunque a quel nuovo letto di Procuste che sarà la prefissione in legge di un periodo massimo di caccia *uniforme* per tutta l'Italia? Con questo non dovremo poi dire di essere cascati dalla padella nelle bragie?

E' ciò che resta a vedersi.

Un modo pratico di risolvere la difficoltà, senza più affidarsi ai Consigli provinciali, e senza tuttavia appigliarsi al partito radicale di una rigida misura *ex lege*, sarebbe quello suggerito dal Congresso dei cacciatori italiani in Genova, col voto già ricordato: « Quando il legislatore non credesse di « scrivere nella legge le relative disposizioni, ne « lasci la facoltà *al Ministero* di agricoltura, in« dustria e commercio. » — Con ciò sarebbe il Governo che, sperabilmente con fermezza e ponderazione maggiori di quelle spiegate sin qui dai Consigli provinciali, provvederebbe a stabilire i termini di apertura e chiusura della caccia, pure determinandoli in maniera *varia*, secondo le esigenze locali

di ciascuna regione. Sarebbe cioè un'altra limitazione, determinata da ragioni di pratica convenienza, al sistema del così detto discentramento amministrativo; in quanto che si sostituirebbe la funzione del potere centrale a quella dei poteri locali, vista l'esperienza fatta con questi ultimi.

Senonchè con questa proposta si va più o meno verso l'ignoto, facendo una specie di contratto a fido col Governo. Questi sarà certamente più avveduto e più rigoroso che non i corpi locali; prenderà i suoi provvedimenti per mezzo (supponiamo) di una commissione, sentito pure per ciascuna regione il voto degli enti locali, sentito il parere del Consiglio di agricoltura, ecc. Ma infine i risultati concreti di questa elaborazione restano per noi da indovinare; nè quindi ci sarebbe da meravigliare che, a cose fatte, comparissero di quà e di là le sorprese e le delusioni; che si trovasse l' operato del governo non abbastanza conforme a quella idea degli *equitativi temperamenti*, secondo cui ciascuna provincia o regione deve ricevere una giusta misura di sacrifici e di compensi.

Continuiamo nei confronti. Ormai non ci resta che guardare un po' più davvicino il terzo sistema, quello che toglie di mezzo ogni incertezza, determinando l'apertura e chiusura della caccia *ministerio legis*. Non potrebbe darsi che il diavolo fosse meno brutto di quello che si dipinge? Avvertiamo per prima cosa che il dire termini di caccia stabiliti in legge, non vuol dire precisamente un periodo di caccia *unico* per tutti i paesi d' Italia. Anche la legge può determinare periodi diversi, secondo le diverse località. E la discussione della legge, per opera dei rappresentanti della nazione, può offrire di certo garanzie *non minori* di quelle che si troverebbero nei lavori di una commissione governativa.

Ma come potrà una legge determinare effettivamente i diversi periodi applicabili alle diverse regioni? Qui bisogna rispondere con un'altra domanda: stando pure al criterio di non imporre un periodo unico di caccia per tutto il regno, dovendosi distinguere tra paese e paese, sarà opportuno tener dietro alle circoscrizioni amministrative, o non piuttosto badare alle diverse zone geografiche della penisola? E' innegabile che le maggiori differenze di clima, di coltivazioni, ecc. si trovano spesso non tanto nel passaggio da una provincia ad un' altra, quanto nel passaggio dalle parti basse alle parti montuose di una stessa provincia. E un altro difetto del sistema ora vigente (a parte gli abusi che di fatto si sono verificati nell'opera dei Consigli provinciali) sta appunto in ciò, che esso parte dalla idea astratta di variare la durata della caccia in vista delle condizioni *locali*, ma nel concreto lascia che quel periodo possa variare secondo i confini legali delle provincie, i quali non sempre corrispondono a differenze reali di condizioni telluriche. È perciò che il Congresso dei cacciatori italiani in Pavia formulò il voto di regolare le epoche della caccia diversamente secondo *le località*: cioè distinguendo la caccia in pianura, la caccia sui monti, la caccia nei fiumi, laghi e paduli, la caccia sulla spiaggia del mare.

Senza poter pretendere che anche questo metodo sia tale da correr liscio ed immune da ogni inconveniente, sono convinto che di qui bisogna prendere le mosse per riuscire ad una conclusione tollerabile. E per quanto si obbietti eternamente che non si riuscirà mai a mettere d' accordo le aspirazioni dei cacciatori e le esigenze speciali delle varie parti d' Italia; mi permetto osservare che in realtà a questo accordo eravamo assai vicini, colle discussioni e deliberazioni dei due ultimi Congressi;

sicchè, rifaciendoci da quelli, noi possiamo, combinando insieme, con pochi ritocchi, le disposizioni del progetto Compans e quelle del progetto Lacava, pervenire a quel risultato, che non sarà l'ottimo, ma il migliore umanamente possibile.

Come, con quali modalità nei particolari, mi ingegnerò di spiegare alla prossima volta.

## Le epoche della caccia.

### IV.

Qui mi propongo di essere relativamente breve, per quanto il tema sia complesso, e per quanto sia appunto di qui che è partita la battagliera opposizione dei cacciatori liguri contro il progetto Compans. Ma come si tratta di cose tecniche, mi basterà mostrare, con pochi cenni esplicativi, le conclusioni finali che a mio avviso rendono possibile di conciliare, nei progetti di legge in esame, le aspirazioni dei cacciatori liguri con quelle dei cacciatori di altre regioni.

E' da premettere che le limitazioni del *tempo* per la caccia hanno un doppio scopo: proteggere la conservazione di certe specie di animali, per sè stesse, cioè pel valore che hanno *come oggetto di caccia*, in rapporto ancho all'igiene e all'industria nazionale: proteggere poi la conservazione degli uccelli *insettivori*, in ispecie, in riguardo agli interessi dell'agricoltura.

Per verità, nel secondo aspetto, è tuttora disputato fra i naturalisti (v. anche la relazione Majorana, p. 5-11) il punto di fatto: se ed in qual misura gli uccelli insettivori giovino all'agricoltura, cioè se, tenuto conto delle infinite specie di insetti,

gli uccelli si nutrano a prevalenza di insetti *nocivi* o invece di insetti *utili* a noi. Ma appunto perchè la scienza naturalista ci lascia in dubbio su ciò, la legge non può che prendere una misura di prudenza, acciocchè, frattanto, l'azione dell'uomo, colla distruzione degli uccelli insettivori, non disfaccia soverchiamente l'opera della natura. Accertato che sia scientificamente quel punto di fatto, la legge potrà cambiarsi.

In tutte le leggi ora esistenti ed in tutti i progetti di legge unica si ammettono periodi diversi di permissione, per la caccia *generale* estivo-autunnale, e per le caccie *speciali* agli uccelli di passo. La prima, se troppo estesa (com'è attualmente in molte provincie) minaccia in modo diretto la conservazione delle specie indigene, segnatamente delle starne, pernici e lepri. Le caccie speciali possono essere ammesse anche nella stagione di primavera; ma con molte cautele, ad evitare che l'esercizio di esse dia pretesto ed incentivo alla uccisione delle specie indigene che in quell'epoca devono essere rigorosamente preservate. — L'ordinamento concreto non è certo cosa facile; ma bisogna pur ricordare le due premesse sviluppate in precedenza: a) che anche in questa materia non si può lusingarsi di raggiungere il buono perfetto, e dobbiamo accontentarci di quel sistema che presenta la minor somma di mali: b) che da tal punto di vista il sistema più infausto, e ormai da abbandonare, è quello di lasciare arbitri della caccia i consigli provinciali; questi possono soltanto esercitare facoltà limitate, o per *aumentare* i termini di divieto, o per concedere l'esercizio di caccie speciali, ma *entro* termini di rigore prefissi in legge come termini massimi.

Il primo punto su cui i cacciatori sperimentati e ragionevoli (come diceva la petizione della So-

cietà cacciatori liguri - sopra par. III) sono oramai d'accordo è quello che riguarda il termine di *chiusura* per la caccia *generale*. Nel progetto Compans (art. 5) questo termine è fissato al 31 dicembre; nel progetto Lacava (art. 6) è fissato al 31 gennaio, salva facoltà ai Consigli provinciali di anticipare più la chiusura. Sebbene questo secondo provvedimento possa ritenersi bastevole, credo preferibile quello del progetto Compans, come più efficace contro la ignobile distruzione che in molti luoghi suol farsi di pernici e lepri, quando il gelo e la fame le pongono in balia dei loro persecutori.

Le difficoltà e i dissidii restano invece allo stato acuto, per quanto riflette la caccia speciale agli uccelli di passo, e divergenze non meno forti stanno per risorgere riguardo all'epoca di *apertura* della caccia generale. — Comincio dalla prima, in cui sta la questione locale per la Liguria.

Attualmente, nella provincia di Genova è permessa una caccia speciale *per gli uccelli di passaggio*, durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo. All'incontro il progetto Compans (art. 5) sopprime quasi completamente questo periodo venatorio, concedendo soltanto la caccia degli uccelli *acquatici* dal 1 gennaio al 30 aprile, e quella delle quaglie al mare dal 1 aprile al 30 maggio. Conviene subito avvertire che le caccie degli acquatici e delle quaglie al mare hanno un valore di fatto *insignificante* nella nostra provincia, mentre la messe venatoria più copiosa è rappresentata dagli altri uccelli di passo (allodole, merli, tordi, ecc.), e mentre l'esercizio del tiro a questi piccoli uccelli è coltivato qui con un ardore ignoto in altre regioni. Ciò spiega facilmente la energica sollevazione dei cacciatori liguri contro il progetto Comparis, che minacciava di togliere per loro *il meglio* della caccia:

anzi, l'unica caccia che sia per essi possibile, nel lungo intervallo fra gennaio e settembre.

Il progetto Lacava (art. 6) autorizza, in questo argomento, i Consigli provinciali a « permettere « nelle rispettive Provincie, e non oltre il 1 maggio, la caccia con armi da fuoco *agli uccelli di « passo d'acqua e di palude*, limitandola ai laghi, « ai fiumi e alle lagune ». Ora in queste parole non è compresa affatto (come forse potrebbe credersi) la permissione della caccia agli uccelli *di passo* in genere, *oltre* a quella degli uccelli di acqua e di palude. Non vi è compresa, per la piccola ragione che manca una virgola tra le due locuzioni *di passo* - *di acqua*; sicchè queste due qualifiche nel testo del progetto sono considerate congiuntamente, e non disgiuntivamente. Il testo significa evidentemente: uccelli *acquatici e palustri di passaggio*. La sua dicitura corrisponde sostanzialmente a quella contenuta nel voto del Congresso dei cacciatori in Pavia, che voleva permessa sino al 15 la caccia *agli uccelli di passo acquatici e di ripa*. — Sicchè i cacciatori liguri devono andar persuasi che della loro caccia primaverile agli uccelli minori essi andrebbero defraudati dal progetto Lacava, non meno che dal progetto Compans.

E allora? Per mia parte, nella lotta vivace che si è già impegnata tra i cacciatori liguri e quelli di altre regioni, propongo una via di conciliazione.

Riflettiamo che si tratta di una caccia particolare a determinate qualità di uccelli. Sorge quindi subito la obbiezione comune a tutte le caccie *speciali*, le quali implicano la contemporanea proibizione di una caccia diversa, e portano quindi seco il pericolo di facili abusi a danno delle altre specie che in quel tempo si devono proteggere. Il cacciatore anche onesto che batte la campagna col fucile *a pronti*, in cerca di volatili della categoria A,

potrà resistere all'improvviso moto dell'animo, quando vedrà frullare un uccello della categoria B, o schizzare una lepre ? Più, il cacciatore di frodo non sarà incoraggiato da quella concessione speciale ad allargare di proposito il campo delle sue gesta, calcolando che in quell'epoca le detonazioni del fucile non danno sospetto agli agenti della forza ? Non vi è che un modo per scemare convenientemente questi pericoli, ed è di subordinare queste caccie speciali anche a limitazioni *di luogo*, tenendo lontani i cacciatori dai terreni in cui per lo più hanno dimora le specie di cui non è permessa allora la caccia. Come viene proposto, anche nei progetti Compans e Lacava, rispetto alla caccia primaverile per gli uccelli *acquatici* e *palustri*, permessa solo nei fiumi, paduli, ecc. e per la caccia primaverile alle *quaglie*, permessa solo lungo la spiaggia del mare.

Sotto condizioni consimili, perchè non si potrà esaudire il voto dei cacciatori liguri, riguardo alla caccia degli uccelli minori di passo ? Guardiamo le cose con equanimità. L'interessamento dei liguri per questa caccia può far riscontro all'interessamento che hanno i cacciatori delle provincie romane per la caccia delle quaglie in aprile e maggio. Che cosa direbbero questi, se si volesse togliere loro il conforto della caccia (abbastanza micidiale) delle quaglie a mare ? Nè si obbietti che i cacciatori liguri possono contentarsi di fucilare lodole, merli ed altri uccelletti durante il loro passo autunnale, rispettandoli durante il ripasso primaverile. Perocchè è chiaro che l'identico argomento potrebbe ritorcersi contro i cacciatori delle provincie romane, rispetto alle quaglie; anch'essi, a rigore, potrebbero contentarsi, come tocca ai cacciatori dell'alta Italia, di cacciare le quaglie in agosto e settembre. Eppure, anche in seno ai Congressi cinegetici, si è

usato loro il riguardo di non chiedere l'abolizione della caccia primaverile loro favorita.

Solamente, per non allungare oltre il discòrso, i cacciatori liguri (mi permettano di avanzare un'idea) dovrebbero consentire una limitazione la quale costituirebbe l'unico mezzo per rendere, fuori di qui, meno invisa la caccia primaverile agli uccelli minori di passo: autorizziamola solo *alla spiaggia del mare*, nella zona di un chilometro (come si fa anche per le quaglie), e non nell'interno. Tale restrizione potrà da un lato moderare la distruzione di questi uccelli (che appartengono alla categoria degli insettivori), dall'altro diminuire i pericoli di facili abusi che ho già ricordato essere inutili alle caccie speciali. Comprendo bene che i cacciatori liguri non faranno buon viso all'idea di conservare la caccia primaverile solo *in riviera*, e di rinunciare a quella sui monti. Ma ogni accordo coi cacciatori delle altre regioni resterà sempre impossibile, se non ci poniamo dal punto di vista che la nuova legge deve essere necessariamente una legge di *restrizioni*, e non si può dunque pretendere tutti di conservare in tutto lo stato attuale. Rinunciando alla permissione della caccia sui monti in febbraio e marzo, avremo il compenso fra pochi anni di trovarli meno spopolati di pernici e lepri. Non dobbiamo illuderci, ripeto, sugli effetti delle caccie speciali. Nessuno potrebbe dirci quante pernici siano state distrutte sinora in febbraio e marzo, grazie alla permissione di cacciare gli uccelletti sui monti in tale stagione. La precauzione, suggerita dai Congressi di Pavia e di Genova, di permettere tale caccia solo *in capannuccie fisse*, guarentisce troppo debolmente dagli abusi; quando i cacciatori illegali sanno che carabinieri e guardie non sono per accorrere al suono delle fucilate. *La proibizione della specie non è pratica, se non è accompagnata dalla proibizione del luogo.*

Certo, anche in questo sistema, restano le difficoltà che possono nascere in pratica dalla prefissione di una *linea di rispetto*. E ricordo le facezie che furono scritte, raffigurando i contrasti curiosi fra un cacciatore ed un carabiniere, per la misurazione della distanza. Bisogna però riflettere che molto spesso le leggi ricorrono ad espedienti di questa sorta, in mancanza di meglio. L'arbitrato legislativo non può dare risultati perfetti, ma qualchecosa produce.

*Proposta.* — All'art. 5 del progetto Compans, o all'art. 6 del progetto Lacava, aggiungere:

« E' però permessa (o i Consigli provinciali pos-
« sono permettere):

« *d) La caccia col fucile agli altri uccelli di*
« *passo dal 1 febbraio al 31 marzo, sulla spiag-*
« *gia del mare, entro la zona di un chilometro*
« *dallo stesso* ».

V.

Sempre in rapporto alle date, si presenta un altro punto scabroso: l'epoca di *apertura* della caccia generale in estate. Bisogna « evitare le facili stragi della selvaggina immatura »: è la formula precisa che si legge nella petizione della Società cacciatori liguri, e che racchiude tutto il criterio direttivo in argomento.

Ma vi è selvaggina e selvaggina, paese e paese. E se fosse possibile mantenere la competenza libera dei consigli provinciali in fatto di caccia, sarebbe questo il punto per eccellenza di sua applicazione. Ma di ciò ho già detto abbastanza; e ora si tratta di vedere come possa provvedervisi per legge.

In Liguria la caccia estiva si apre solo col 1 settembre: perchè qui il continente maggiore della

selvaggina indigena è dato dalle starne e dalle pernici, e queste sono davvero *immature* prima del settembre. In quasi tutte le provincie dell'alta Italia, ed anche altrove, la caccia estiva si apre attualmente o al 1 o al 15 agosto; perchè in esse il contingente maggiore e più dilettevole di caccia è dato dalle quaglie che vi nidificano, che compiono il periodo dell'allevamento molto prima delle pernici, e che anzi cominciano *di là* la loro partenza sulla metà di agosto, sicchè in settembre non se ne trovano più che le spigolature. Lo stesso accade, in quelle provincie, per altre specie di volatili, come le tortore e i rigogoli; le quali là possono essere cacciate di fatto soltanto in agosto.

Orbene, il progetto Compans (art. 5) dice: « La « caccia col fucile è proibita dal 1 gennaio al 1 « settembre. — E' però permessa:

« *a*) alle sole quaglie dal 1 agosto ».

Il progetto Lacava (art. 5), più ciecamente rigoroso a questo riguardo, stabilisce che la caccia col fucile *è proibita* dal 1 febbraio *sino al 31 agosto*; e nelle concessioni speciali che susseguono, non si tratta che di caccie primaverili in palude o alla spiaggia del mare.

Ora si noti: la caccia delle quaglie in primavera *al mare* giova naturalmente solo ai cacciatori della media e della bassa Italia: la caccia estiva delle quaglie, ristretta al settembre, giova una seconda volta a queste stesse provincie, dove le quaglie emigranti giungono appunto in settembre, ma essa rimane illusoria pei cacciatori del nord, che vedono le quaglie partire in agosto.

Dunque per le regioni dell'alta Italia di caccia alle quaglie non è quasi più da parlare; e così il legislatore direbbe ai lombardi, emiliani, romagnoli e veneti: vi permetto di cacciare, *quando* l'elemento principale della vostra selvaggina *se ne sarà*

*andato.* Ci vuol poco a prevedere che i cacciatori dell'alta Italia si solleveranno in massa contro il progetto Lacava, con non minor ragione di quello che hanno fatto i cacciatori liguri contro il progetto Compans.

Così com'è, l'art. 6 del progetto Lacava è per certo esorbitante, trascurando ogni criterio di equità, e introducendo una disparità di trattamento intollerabile. Almeno, il progetto Compans salvava *in parte* le ragioni dei cacciatori del nord, consentendo la caccia delle sole quaglie in agosto. Ed io credo che anche l'on. Lacava non potrà non riconoscere, da questo lato, il torto della sua proposta.

Ma d'altro lato non si può negare che il permettere, senz'altro, la caccia delle quaglie in agosto, può riuscire troppo minaccioso per le famiglie, in quel tempo immature, delle pernici e lepri; ritornano anche qui le riflessioni indicate nel §. precedente; e ritorna il criterio, che anche i cacciatori dell' alta Italia devono rassegnarsi ad accettare *la loro parte* di sacrifici, in vista del bene generale. Bisognerebbe dunque combinare questa doppia situazione di cose: o permettendo la caccia delle quaglie in agosto, come caccia *speciale*, e allora limitandola *alle pianure*, secondo il voto espresso dal Congresso cinegetico di Genova; oppure con un temperamento, che sarebbe più semplice e più sicuro ancora nei suoi risultati, stabilire senz'altro l'apertura della caccia al *15 agosto*, come era scritto nel progetto Miceli del 24 marzo 1882 (art. 6), e come fu proposto dal Congresso cinegetico di Pavia.

Questo secondo espediente offrirebbe una garanzia assoluta, in tutte le provincie del regno, e sino al 15 agosto, per la preservazione di tutte le specie volatili; lascierebbe un margine equo di caccia alle

regioni di pianura, pel genere di selvaggina che la località concede; e del resto non impedirebbe una tutela più avanzata nei luoghi dove attecchiscono le pernici e le starne, giacchè rimane sempre nei Consigli provinciali la facoltà di *allungare* i termini del divieto, e quindi di protrarre nelle rispettive provincie l'apertura della caccia al 1 settembre.

Altra cosa è che questo termine *prius quam non* sia fissato per legge. Che un termine simile vi sia, è necessario, lo si è veduto, come guarentigia contro le possibili, frequenti, debolezze dei Consigli provinciali. Ma appunto perchè limite generale imperativo, è pure necessario che esso abbia una elasticità sufficiente, per applicarlo *ex equo* alle diverse regioni.

A questo criterio non corrisponde certamente la data d' apertura che vien proposta nell' art. 6 del progetto Lacava. E' da aggiungere però che lo stesso on. Ministro lascia comprendere una intenzione remissiva su questo punto. La sua *relazione* in proposito dice così (p. 4):

« Sulla data di apertura della caccia, la Com-
« missione della Camera... chiaramente addimostra-
« va la convinzione che lo andar più in là della
« *metà di agosto* non fosse necessario. L' *Ammini-*
« *strazione* non deve, nè può, per altro, scostarsi
« anche in questa parte della Convenzione interna-
« zionale ».

E la *convenzione internazionale*, cui qui si allude, viene riportata in appendice al progetto (allegato *C*). E' una dichiarazione in data 29 novembre 1875, scambiata fra i due Governi d'Italia e d'Austria; essa porta:

Art. 1. « Les Gouvernements des deux parties
« contractantes *s'engagent à prendre*, *par voie de*
« *legislation*, des mesures aptes à assurer aux oi-
« seaux utiles à l'agricolture la protection la plus

« étendue, au moins dans les limites des art. sui-
« vantes 2 à 5 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 4. « Du reste, il ne peut être permis de
« prendre ou de tuer les oiseaux d' une manière
« quelconque, que: *a) depuis le 1.er septembre* ju-
« squ' à la fin de février au moyen d'armes à feu:
« *b)* Depuis le 15 septembre jusqu' à la fin de fé-
« vrier à l'aide d' autres moyens non prohibés ».

Così, in riguardo alla data di apertura della caccia col fucile, l'art. 6 del progetto Lacava non è che la riproduzione dell' art. 4, lett. *a* della Convenzione Italo-Austriaca.

Ciò stante, si comprende facilmente: 1° che la proposta viene formulata così, solo per atto di riguardo e per ragione di impegno tra Governo e Governo, salva sempre la libertà di decisione del Parlamento; e infatti, la stessa relazione Lacava avverte essere l' *Amministrazione* che non può scostarsi qui dalla Convenzione internazionale; e lo stesso art. 1 della Convenzione dice che « les Gou-
« vernements des deux parties s' engagent *à pren-*
« *dre par voie de législation* des mesures, ecc. » — legislazione che naturalmente è *in fieri*, e dipende dalla deliberazione di tutti gli organi del potere legislativo: 2° che in realtà la cosa diventerebbe più che imbarazzante, se in materia di caccia si dovesse raggiungere non solo la *uniformità* nella legislazione italiana, ma ancora la uniformità *internazionale* coll'Austria e in seguito colle altre nazioni vicine.

E' dunque al legislatore che spetta il dire l' ultima parola anche su queste; ed è lecito sperare che pure in riguardo alla apertura della caccia generale in Italia, si vorrà por mente a che i cacciatori delle regioni nordiche non si trovino, come sarebbero coll'art. 6 del progetto Lacava, i peggio trattati di tutti.

## Le riserve di caccia.

### VI.

Uno dei più forti giureconsulti italiani, il compianto prof. Camillo Re pubblicava nel 1881 una monografia nella quale sosteneva con rara dottrina e vigoria queste conclusioni:

1. il diritto di caccia è un diritto naturale spettante a tutti:

2. la caccia non è un frutto del fondo:

3: il diritto di caccia si può esercitare sul fondo proprio e sull'altrui:

4. Il proprietario può escludere il diritto di caccia o in ragione *della coltivazione*, o in ragione di una *chiusura* tale che renda, almeno in diritto, venatorio il suo fondo.

A quella consultazione sono apposti i voti adesivi di una trentina di giuristi, tra i quali primeggiano i nomi: prof. Ilario Aliprandi, prof. Odoardo Ruggeri, avv. Augusto Cataldi, presid. Giuseppe Desantis, avv. Augusto Caroselli, prof. Lorenzo Meucci, prof. Filippo Serafini.

Questa riunione imponente di autorità giuridiche era diretta a combattere la proposta inserita nell'art. 10 del progetto Miceli 26 aprile 1880, colla quale si autorizzavano i proprietarii a stabilire la riserva di caccia, anche nei fondi *aperti*, anche nei fondi *incolti*, colla sola apposizione di segnali (*paline*) portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia. Tale facoltà pareva esorbitante ai cacciatori delle provincie romane e delle provincie meridionali, dove una lunga consuetudine, determinata dalla estensione colà enorme dei fondi incolti, e sus-

sidiata dalle leggi speciali ivi vigenti, riconosceva che la indizione del divieto di caccia poteva attuarsi soltanto nei terreni preparati a coltura, o con seminati o frutti pendenti: nei terreni non avviati a coltivazione, mediante *chiusura* effettiva e *reale* dei fondi stessi.

L'antitesi fra il diritto di caccia e il diritto di proprietà scendeva così sul campo di battaglia; e tale fu la potenza della opposizione sollevata dai cacciatori romani, che il progetto successivo, elaborato dalla Camera, relatore Sanguinetti, nel 1882, trovò miglior partito il recedere dal famoso art. 10, che fu *soppresso*, per mantenere semplicemente lo *statu quo* nelle diverse provincie.

Oggi, il progetto Compans (art. 9 e 10) ammetterebbe due specie di divieti di caccia; il divieto *presunto* per legge (quando il fondo sia chiuso, o sia seminato), il divieto *espresso*, mediante l'apposizione di pali portanti l'iscrizione indicativa del divieto; ma questo secondo mezzo subordinato a parecchie condizioni, fra cui principali che il fondo non abbia una estensione minore di 100 ettari, nè maggiore di 5000, e che si paghi una tassa annua proporzionale alla quantità e alla qualità del terreno.

Limitazioni dirette, com'è chiaro, a moderare il diritto nei proprietarii di far bandita. — All'incontro, il progetto Lacava, art. 10, ammette indistintamente per qualunque fondo, indipendentemente dallo stato di coltivazione o meno, la legalità delle riserve colla sola apposizione delle paline; ritornando sostanzialmente all'idea del progetto Miceli.

Inutile il dire che i cacciatori, specie quelli delle provincie romane e meridionali, ritornano di slancio alle armi, schierandosi all'ombra del progetto Compans, e gridando *vade retro* all'art. 10 del progetto Lacava.

I proprietari, naturalmente, faranno il movimento inverso.

Da qual parte la ragione prevale? E' un quesito apparentemente arduo e difficile, alla stregua dei criterii giuridici. Pure, mi sembra che anche quì la via di una soluzione retta e serena si presenti al legislatore. E collo stesso proposito con cui mi accinsi a scrivere queste note, cioè senza pretese, dirò per la più breve ciò che ne penso, limitandomi a quel poco che si può aggiungere oltre quanto venne esponendo la mente sagace di Camillo Re.

Logicamente, il punto di partenza sarebbe questo: vedere per prima cosa ciò che stabilisce in proposito il diritto attuale. Perocchè si è detto che, qualunque fosse il portato delle antiche leggi speciali, il codice civile ed il codice penale ora vigenti racchiudono già il principio che viene formulato nell'art. 10 del progetto Lacava, cioè la libertà illimitata nei proprietari di far bandita. Eppure non è su questo terreno che intendo fermarmi; giacchè dato pure (ed è discutibile) che il Codice civile e il Codice penale avessero su questo punto abrogate le antiche leggi, non sarebbe affatto vera la illazione che leggo nella *relazione* sul progetto Lacava (p.4)

« Ora al legislatore *non spetta altra facoltà* che « quella di determinare i modi con i quali il pro« prietario deve manifestare la sua volontà di di« vieto di caccia nei proprii fondi ». Ma al legislatore, mi permetto osservare, spetta sempre la facoltà di fare quello che gli pare e piace; e quando lo trovasse opportuno e ragionevole, niente gli impedirebbe di ritoccare, con una legge nuova, le disposizioni del Codice civile o del codice penale. Non si ripete ogni giorno che diritto codificato non vuol dire diritto immobilizzato e irrigidito?

Ma il vero è che nel caso nostro non si può affermare con sicurezza che le norme esistenti nel

codice civile e nel penale contengano lo stesso sistema che verrebbe sancito coll'art. 10 del progetto Lacava; nè quindi si può dire che riformando questo si riformerebbe anche quelli. Vediamo infatti.

Il codice civile col notissimo art. 712 dice; « L'e« sercizio della caccia e della pesca è regolato da « leggi particolari. — *Non è tuttavia lecito di in« trodursi nel fondo altrui per l'esercizio della cac« cia, contro il divieto del possessore.* » Quale è, in rapporto alle bandite, il portato di questo articolo di legge? Sarebbe lungo il discorrerne; se nè è parlato a sazietà, e bisogna aggiungere che i cacciatori-articolisti ne hanno detto di cotte e di crude per sostenere che l'art. 712 *non ha* modificato su questo punto le disposizioni delle leggi precedenti.

Fra i giuristi, l'opinione di gran lunga prevalente è che l'art. 712 lasci bensí sussistere in generale le antiche leggi sulla caccia; ma che per quanto concerne la facoltà nel proprietario di escludere dal suo fondo i cacciatori l'art. 712 abbia voluto unificare, ritenendo sufficiente *il divieto espresso* di lui; illazione che si fonda principalmente sull'avverbio *tuttavia* che nell'art. 712 sussegue al riconoscimento delle leggi speciali. (vedi da ultimo Corte d' appello di Napoli, 5 aprile 1885, *Foro italiano*, 1886, I, 116). In questa opinione, può bastare un divieto espresso *in qualunque modo*, purchè in modo certo; quindi basterebbe anche un semplice divieto verbale, salva però in tal caso la non lieve difficoltà di fatto, per chi vuole intimare tale divieto, di *farsi riconoscere* nella sua qualità di avente diritto sul fondo; giacchè potrebbe anche accadere che un avventuriero qualunque si spacciasse come proprietario del fondo, all'unico scopo di allontanarne altri cacciatori, suoi concorrenti incomodi.

Ma io non ho bisogno di trattenermi su questa, come su altre interpretazioni che furono date all'art. 712 cod. civ. L'interessante è di vedere quali sanzioni e conseguenze può avere il divieto di caccia che venga indetto, a norma di questo articolo.

E queste *sanzioni*, naturalmente, non possono trovarsi che o nelle leggi speciali o nel codice penale. Su ciò è ferma la giurisprudenza. Vale per tutte una sentenza, mirabile nella sua semplicità e precisione, della Cassazione di Roma 25 maggio 1882 (*Foro it.* 1882, II, 242); la quale disse che la trasgressione perseguibile penalmente è quella soltanto che è prevista e punita dal Codice penale « *mentre l'altra cui accenna l' art. 712 cod. civ. non dà luogo che ad un'azione di danni esperibile nelle vie civili* ». Con altra sentenza del 6 febbraio 1882 (*ibi*, p. 455) la stessa Corte decise, nel medesimo senso, che « Perchè s'incorra nella contravvenzione « di caccia, non basta che l' accesso del fondo sia « impedito da *ripari meramente ideali* (come iscri- « zioni di bandita), ma deve essere *chiuso e recinto* « da ripari evidentemente materiali ».

Venne il Codice penale del 1890, e scrisse nell'art. 428: « Chiunque caccia in un fondo altrui, « qualora il proprietario *nei modi stabiliti dalla* « *legge* ne abbia fatto divieto, *e se vi siano segnali* « che rendano palese tale inibizione, è punibile a « querela di parte con la multa sino a lire cin- « quanta ». — Vuol dire questo che siano state modificate o derogate le leggi antecedenti? Vuol dire che pel Codice penale vigente, a far sorgere la contravvenzione, sia sufficiente la riserva di caccia estrinsecata anche solo mediante *segnali* del divieto, mentre per alcune delle leggi speciali anteriori la contravvenzione sorge solo (nei fondi incolti) quando la riserva si trovi attuata mediante *la chiusura* del fondo, come disse la citata sentenza della Cassazione di Roma?

L'art. 40 del progetto Lacava è inspirato alla soluzione affermativa di questa domanda. E anzi la relazione dell'on. ministro dichiara in proposito (p. 5) che questo art. 10 « *è la conseguenza dell'art. 428 del Codice penale, che ha troncato una delle più grosse questioni cui hanno dato luogo i disegni di legge finora presentati* ». Punto e basta.

Mi perdoni l' on. ministro, se anche qui mi permetto dissentire dal suo apprezzamento. Ma in verità l'art. 428 Cod. pen. non ha troncato nulla! — Esso commina bensì la contravvenzione per l'ingresso arbitrario nel fondo altrui a scopo di caccia, quando *vi siano segnali che rendano palese la inibizione*. Ma l' art. 428 non si ferma qui; c' è di mezzo un E, il quale in lingua italiana implica una aggiuntiva; e l'aggiuntiva è questa: « Qualora il « proprietario *nei modi stabiliti dalla legge* ne ab« bia fatto divieto ».

Ora, dove, in quali leggi sono *stabiliti i modi* con cui può aver valore il divieto di caccia, *agli effetti* di far sorgere una contravvenzione perseguibile penalmente? Si è pensato forse di far richiamo così all'art. 712 del Codice civile? — Questo evidentemente non può essere: 1) perchè l'art 712 Cod. civ. (comunque possa e voglia interpretarsi, giusta le osservazioni precedenti) riconosce al proprietario un diritto, per gli effetti civili, per la tutela della proprietà, e non per la trasgressione di caccia: 2) perchè se l'art. 428 Cod. pen. avesse inteso di connettersi soltanto all' art. 712 cod. civ., avrebbe detto con una proposizione *sola*: « chiun« que caccia nel fondo altrui *contro il divieto di « che all'art. 712 del Codice civile* »: questo e non altro. Invece, le due proposizioni che si leggono nell'art. 428 Cod. pen. — qualora il proprietario *nei modi stabiliti dalla leggc* ne abbia fatto — E *se vi siano segnali* che rendano palese la inibizione —

formerebbero un semplice pleonasmo, anzi un *controsenso*, qualora venissero a ripetere due volte, con espressioni distinte e diverse, un unico e medesimo concetto, cioè quello di un divieto comunque palesato a senso dell'art. 712 cod. civ.

Io confesso di non conoscere quale sia stato l'intendimento *personale* dei compilatori dell'art. 428 cod. pen. — So questo solo, e tutti i giuristi oggi ammettono, che la legge una volta pubblicata si separa dal pensiero individuale dei suoi autori, per divenire (come suol dirsi) un *ente impersonale.* E se accada che i compilatori della legge, proponendosi di dire una cosa, ne scrivano un'altra nel testo, vale ciò che si trova *detto* nella legge, e non il contrario che sia stato nell'intenzione dei compilatori; beninteso, quando la dichiarazione della legge abbia un significato logicamente compatibile.

Da tutto ciò emerge come si possa a buon diritto sostenere che l'art. 428 cod. pen., non essendo spiegabile per via di semplice correlazione all'art. 712 cod. civ., viene necessariamente a riferirsi alle leggi speciali sulla caccia, per quanto riguarda gli elementi della trasgressione ivi prevista e punita. — I *segnali* del divieto sono la *manifestazione* della volontà del proprietario: i *modi stabiliti dalla legge* riguardano invece le *condizioni intrinseche* dei fondi, necessarie per la efficacia del divieto stesso: ecco la interpretazione naturale dell'art. 428.

E il determinare poi queste condizioni intrinseche, per la efficacia del divieto, potrà e dovrà essere opera della futura legge generale sulla caccia; ma intanto, finchè questa non venga alla luce, non abbiamo che le leggi speciali anteriori a cui rivolgerci, per sapere quali devono essere *i modi* e le condizioni del divieto, che l'art. 428 richiede *oltre* la dichiarazione del divieto medesimo.

Riassumendo: la questione delle bandite non è pregiudicata ancora dall'art. 428 del codice penale: se anche lo fosse, il legislatore resterebbe pur libero di regolarla una seconda volta, nel modo che si creda più conforme a ragione ed a giustizia: ma in realtà la disposizione che si attende dalla futura legge sulla caccia, non sarà che una disposizione *interpretativa* di un punto non ancora ben determinato.

Quale poi debba essere questa nuova disposizione, se meriti preferenza il concetto del progetto Lacava, oppure quello del progetto Compans, sarà ora meno difficile il determinare.

## VII.

Chiarito abbastanza che la questione *non è finita* cogli art. 712 Cod. civ. e 428 Cod. pen., rimane il punto più interessante: vedere quale sia l'ordinamento che in linea di giustizia e di opportunità merita accoglienza nella futura legge sulla caccia.

Beninteso, e sia detto una volta per sempre, che quanto verremo ora esponendo concerne soltanto il divieto di caccia che può dar luogo ad un'azione penale per titolo di *turbato possesso*, a parte cioè le conseguenze derivabili dai danni che siano effettivamente recati cacciando sul fondo altrui, da cui potrà sorgere o un'azione ordinaria di risarcimento in sede civile, o anche, secondo i casi, la figura delittuosa del *danno dato* (art. 424, Cod. pen.)

Ma in ogni modo poi non intendo, come avvertii, di rifare da capo a fondo l'eterna discussione sul conflitto fra il diritto di caccia e quello di proprietà. Solo, m'interessa più di tutto il metter bene in chiaro quale sia il vero terreno della controversia; perocchè anche qui è accaduto che nella foga

della polemica, nella preoccupazione di far trionfare l'una o l'altra tesi, i contendenti hanno spesso sconfinato, coll'unico risultato di ingarbugliare le idee e di ingrossare inutilmente la questione.

Si suole definire il quesito, domandando in genere: se debba prevalere il diritto di caccia sul diritto di proprietà, oppure questo su quello. Ora se noi poniamo il diritto di proprietà, così *in astratto*, dirimpetto al diritto di caccia, è troppo chiaro, è naturale, che si determina tosto un preconcetto di favore pel primo, di diffidenza verso il secondo. E dopo avere così contribuito a mettere la questione sotto un falso punto di vista, si commette spesso un secondo errore, invocando come primo argomento a sostegno alla libertà di caccia, questo riflesso: che il diritto di caccia è *più antico* di quello di proprietà fondiaria! E' un argomento che non può a meno di far sorridere i giuristi, perchè una più sbagliata interpretazione della massima *prior in tempore potior in jure*, non potrebbe immaginarsi. Da quando in quà si è voluto dire che l'antecedenza nello sviluppo storico di un istituto determini un titolo intrinseco di prevalenza? Tanto varrebbe il dire, ad esempio, che il diritto nascente dal prestito deve avere maggior pregio che quello risultante da una cambiale o da una polizza di assicurazione.

Lasciamo dunque le frasi rettoriche, nè vogliamo confonderci ad usare armi cattive, quando abbiamo le buone.

La nostra questione va posta così: il diritto comune di caccia è meritevole di riguardi e di contemperamenti, di fronte alla proprietà *dei fondi incolti*?

Questo, e non altro, è il campo vero della opposizione sollevata dai cacciatori contro l'art. 10 del progetto Miceli (1880) ed ora contro l'art. 10 del progetto Lacava. Finchè si tratta di terreni *prepa-*

*rati a coltura*, nessuno contende che il divieto di caccia possa risultare dalla sola apposizione di *segnali* o cartelli, talvolta anche da una *presunzione* di divieto. In questo concetto convengono, sostanzialmente, la notificazione Giustiniani del 14 agosto 1839 per lo stato romano, la legge toscana del 3 luglio 1856, la legge napoletana del 18 ottobre 1819, e l'attuale progetto Compans (art. 9 e 10) che pure sono più favorevoli alla libertà della caccia. Né d'altronde gli stessi cacciatori, come rilevai altra volta, hanno mai preteso di avere *un titolo giuridico* a calpestare i raccolti e i seminati altrui!

Ma la questione sorge quando si tratta di fondi nei quali manca la coltivazione. Qui, dove il cacciare non produce danno ed ha per solo effetto la presa degli animali, che sono *res nullius*, sarà giusto e ragionevole il conferire un illimitato privilegio ai proprietari? Ho detto, privilegio *illimitato*. Perchè in realtà, anche rispetto ai terreni fuori di coltura, non si domanda che restino proprio aperti al pubblico per uso di caccia. No; resta sempre e da tutti si riconosce ai proprietarii di tali fondi il mezzo per assicurarsene il possesso libero, esente da qualunque molestia o andirivieni di terze persone; e il mezzo naturale e logico è *la chiusura* del fondo.

Con ciò è un altro passo che si fa di comune accordo, nel senso di riconoscere la estensione del diritto di dominio e di restringere per converso, pure nei fondi incolti, il diritto di libera caccia.

E allora, siccome il mezzo della chiusura può applicarsi agevolmente (con una spesa niente sproporzionata per lo scopo che si vuol raggiungere) ad ogni fondo che non sia di soverchia ampiezza, così, esclusi sempre i terreni disposti a coltura, il punto vero, il solo punto della questione si riduce alla caccia, non sui fondi, ma *sui* LATIFONDI *incolti*. Si comincia a capire ora?

Era questo che importava mèttere in luce sin dapprincipio, per evitare ogni falso preconcetto sulla portata della questione che si discute. Così restano bene intese due cose: da un lato, che la soluzione caldeggiata dal ceto dei cacciatori non è poi così *sovversiva* (1) nè così pericolosa, come si cerca, un po' ad arte, di farla apparire: da altro lato, che la bandiera oggi risollevata in senso opposto dall' articolo 10 del progetto Lavaca, benchè sia portata innanzi come a proteggere gli interessi superiori della proprietà, dell' agricoltura ecc., in realtà serve a coprire *non un bene sociale*, ma unicamente un interesse individuale e precisamente un interesse soltanto venatorio dei proprietarii latifondisti.

Ridotta pertanto la questione ai suoi minimi termini, non aggiungerò che brevissime considerazioni *in merito*.

Nel diritto nostro rimane esclusa affatto l' idea che il diritto di caccia si possa considerare come una *dipendenza* della proprietà, cioè come un diritto immobiliare *accessorio* al diritto di proprietà del suolo. Tale è, invece il concetto che domina nelle leggi dei paesi tedeschi; così in Austria colla legge 7 marzo 1849, in Prussia colle leggi 7 maggio 1850 e 30 marzo 1867, in Ungheria colla legge 19 febbraio 1872. Però c' è questo: pel diritto tedesco, la caccia è considerata bensì come una *pertinenza* della proprietà fondiaria, ma con questa condizione e limitazione: che il fondo raggiunga una data *estensione* (300 jugeri o 200 jochs) oppure sia chiuso in modo permanente; altrimenti il diritto di

---

(1) Così poco *sovversiva*, che i cacciatori domandano in sostanza ciò che era già consentito dalla legge toscana del 1856, dall' editto pontificio del 1839, e dalla legge borbonica del 1819!

caccia appartiene *al Comune*, pel quale si forma un *distretto venatorio*.

Come vedesi, è un'organizzazione tutta speciale, che, anche a volerlo, non sarebbe facile il trapiantare in Italia.

Intanto noi che abbiamo attinto i principii giuridici, non dal diritto feudale, ma dal diritto romano, troviamo scritto nell' art. 711 del Codice civile: « *Le cose che non sono ma possono venire in proprietà di alcuno si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca...* »

Dunque, nel diritto nostro, la selvaggina *non è un frutto nè un accessorio del fondo.* Gli animali selvatici liberi sono un bene comune, *res nullius*, e perciò una cosa che natura offre ugualmente a tutti, come l' aria e la luce. Il titolo di acquisto sta soltanto nella *occupazione.* E lo stesso proprietario che esercita la caccia sul fondo suo, acquista la proprietà della selvaggina, *come occupante*, e non perchè proprietario del fondo. Ciò risponde esattamente alla classica sentenza dei giureconsulti romani, nella Legge 3, Dig. *de acquir. rerum dominio*, Lib. 41, tit. 1.

Naturalmente, restano da stabilire i limiti necessarii per *contemperare* l' esercizio del diritto comune di caccia col rispetto al diritto di proprietà fondiaria. E' il nodo della questione.

E qui piacemi riferire le stupende parole di un altissimo giureconsulto, che riassumono tutto:

« Un tempo la superbia dei potenti pretese di « estendere i loro diritti anche sugli augelli dell'a- « ria, che sono l' emblema della libertà; e si ebbe « il coraggio di dire che la caccia era privativa « regia, o dei baroni o dei signori, e s' interdisse « assolutamente alla plebe. Codeste idee scompar- « vero; ma poichè troppo spesso è condizione uma-

« na che non si faccia guerra al dispotismo per
« distruggere il dispotismo, ma solo per tramutar-
« ne l' esercizio da una mano all' altra, i proprie-
« tarii si diedero a vantare essi quel diritto sugli
« augelli dell' aria che avevano fin quì contrastato
« ai principi ed ai baroni. E' un' idea stolta, e
« sulla medesima non può trovare solida base il
« divieto di caccia nei fondi altrui. Ogni proprie-
« tario ha bene il diritto di interdire ad altri la
« introduzione nel suo fondo, e tanto più al cac-
« ciatore il quale deteriora qualsiasi coltura. Per lo
« che codesto divieto non può ragionevolmente col-
« pire i fondi sodi e costantemente incolti. » (*Carrara*, Diritto criminale, IV, § 2434).

Chi avesse detto a Francesco Carrara che *la idea stolta* per lui del privilegio del suolo doveva ricomparire, tacitamente, in un progetto governativo italiano, anno di grazia 1893!

Ma pure è così. Quali siano gli esempi nelle legislazioni fin quì vigenti, e quali le proposte attuali, per una soluzione conciliativa, ho già ricordato dianzi. Il progetto Lacava (art. 10), sordo a quelli ed a queste, concede *tutto* ai proprietari latifondisti, nulla al diritto individuale di caccia, autorizzando ogni proprietario a mettere il suo fondo a bandita colla sola apposizione delle *paline*, anche se il fondo è incolto, anche se nella sua estensione occupa una mezza provincia. Perchè ?

## VIII

A stringere il sugo, si ragiona così. Ciascun proprietario ha diritto al godimento *esclusivo* del suo fondo; ha facoltà di coltivarlo o di lasciarlo sterile; di cingerlo di muro o siepe, o di tenerlo aperto; ed ha nullameno il diritto di interdire ad altre persone (cacciatori o no) l' ingresso nel fondo suo; i

cacciatori dunque non possono arrogarsi la facoltà di andare cacciando in un fondo qualsiasi, *prohibente domino*, se non esercitando un possesso temporaneo, un diritto di uso, che non hanno, del fondo altrui. Ecco come si fa suonare la campana dall' una delle due parti.

Ma basta? L' on. Sanguinetti nella sua relazione sul progetto Miceli del 1880 osservava che così si fa valere null' altro che il *summum jus summa injuria*. Io aggiungo che quel ragionamento, cosí ben composto, si riduce ad un sillogismo. Ebbene, sono vent' anni precisi che vado studiando il diritto, e ho dovuto anch' io convincermi che una legislazione civile non può camminare colle sole gruccie dei sillogismi. « Le droit n' est qu' une face de la vie » osserva spesso il Laurent. « Il faut se défier « des principes abstraits, car le droit est une réa- « lité vivant. »

E allora guardando non solo alla logica astratta, ma alla realtà delle cose, e sopratutto al sentimento naturale della giustizia, saremo in grado di prestare orecchio all' altra campana che dice: « Nel- « l' agro romano e nelle provincie meridionali, con « serie quasi non interrotta, i vasti latifondi si li- « mitano tra di loro ; sicchè, se fosse adottato l' « art. 10, basterebbe che s' intendessero fra loro « due o pochi grandi proprietarii, per impedire la « caccia ad una intiera popolazione. *La caccia di-* « *venterebbe di fatto un monopolio non più del no-* « *bile, come nel medio evo, ma del ricco proprie-* « *tario.* » (Relaz. Sanguinetti, citata)

Vero monopolio sarebbe, nella più cruda espressione del termine. Perchè bisogna sapere anche questo, che la massima parte delle bandite in Italia non sono affatto le bandite vere, le bandite *serbatoi e vivai* di selvaggina, che importano un complesso di cure, di attenzioni e di spese ai loro pro-

prietari, e meritano perciò la protezione della legge; sono invece bandite fatte a scrocco della natura, null'altro che per assicurare ad un solo proprietario la presa dei votatili che provengono da ignote regioni, attraversando cielo e mare; bandite che perciò si mettono in funzione per lo più nella sola epoca del passo, e dopo quest'epoca si lasciano abbandonate. In breve, la occupazione della selvaggina, della famosa *res nullius*, viene così trasformata in un *reddito* del fondo; reddito che si fa dipendere unicamente dal transito casuale di volatili sopra di esso.

E' questo, alla fin della fine, l'aspetto decisivo della nostra questione: possibilità o meno di riguardare la preda degli animali selvatici come un modo speciale, offerto dalle condizioni locali, di *utilizzare* un dato fondo, a profitto del solo proprietario.

Ora badate, un tale criterio trova già ostacolo nel principio giuridico posto all'art. 711 cod. civ., pel quale la selvaggina *non è un frutto del fondo*, ma cosa di nessuno e di tutti, fluttuante nel gran mare della natura: trova un secondo ostacolo nel concetto economico odierno della proprietà prediale, secondo cui la proprietà privata dal suolo è maggior fomite alla produttività di terreni, ed è quindi *socialmente utile*; il che certo non può dirsi dei fondi che siano mantenuti soltanto come luogo di caccia.

Tuttavia, finchè si tratta delle bandite vere, per *allevamento* della selvaggina, esse risultano utili (almeno a mio avviso) per la conservazione e propagazione delle specie animali; ma esse, naturalmente, si praticano mediante *chiusura* del fondo, e quindi vengono da sè stesse a trovarsi nelle condizioni ammesse come normali, e nell'editto Giustiniani del 1339 e nell'art. 9 del progetto Compans.

All'incontro le bandite che direi spurie, create nei fondi incolti solo per la distruzione della selvaggina *avventizia*, non inducono di fatto la necessità che il fondo venga recintato; e d'altro lato non presentano utilita sociale, nè diretta nè indiretta, ma solo l'utile e il diletto particolare del possessore.

Fate ora che i latifondi incolti (come per l'art. 10 del progetto Lacava) possano costituirsi a caccia riservata, colla sola apposizione di cartelli o pal ne; e la conseguenza facile in Italia sarà quella indicata nella relazione dell'on. Sanguinetti, cioè che nel territorio di tutta una provincia la massa dei cittadini si troverà defraudata dall'esercizio della caccia, per accordo e per beneficio esclusivo di due o tre grandiosi proprietarii!

Si crede equo un tale risultato, conforme alle idee ed ai sentimenti della civiltà odierna? Si crede giustificato *un assoluto privilegio*, che non si volle ammettere nè da Papa Leone XII, nè dal Granduca Leopoldo, nè dal Re di Napoli? — Ditelo, se volete e potete. Ma allora bisogna chiamare le cose col loro vero nome; bisogna evitare ogni falso bagliore di ragionamenti fuori di luogo; il che equivale, all'incirca, a dar la polvere negli occhi. Ed è questo il vizio che io trovo nella motivazione che precedette l'art. 10 del progetto Lacava; quando si viene a dirci che la facolta *illimitata* di far bandita guarentisce insieme alla proprietà *gli interessi agrari*, e che tale art. 10 *è un portato necessario della coltura intensiva*; per poi concluderne, con una logica a rovescio, che la stessa e identica protezione deve essere accordata a tutti i fondi, anche a quelli dove ogni coltivazione è ancora di là da venire!

E non si avverte, per quanto sia cosa semplice, che se le leggi speciali vigenti da oltre mezzo se-

colo in Toscana, nel Lazio e nel mezzogiorno, in quanto ammettono libertà di caccia nei fondi *spogliati* e *sodi* (salvo chiusura), venissero accolte come legge generale italiana, esse non porterebbero mutamenti nè fastidi neppure nelle regioni settentrionali, per la semplice ragione che questo principio legale non troverebbe colà materia di applicazione.

Così le leggi pontificie, leopoldine e borboniche, più liberali, restano buone per tutti. Quella che si propone dagli odierni ministri d'Italia, andrà a *favorire* non gli interessi agrari, ma i latifondi incolti, a perpetua gloria del nostro paese; sacrificando a questo nobile intento anche l'esercizio generale della caccia, che pure dovrebbe trovare incoraggiamento, come lo ebbe la istituzione del tiro a segno nazionale.

Riassumendo, un razionale e pratico contemperamento del diritto di caccia col diritto di proprietà, un sistema che si inspiri a principi *di bene intesa libertà* (come diceva ottimamente la petizione della Società cacciatori di Pisa — 1882), si riduce a queste proposizioni:

1° Il divieto di caccia è *presunto* nei terreni dove esistono seminati o raccolti danneggiabiii dal passaggio dei cacciatori e dei cani.

2° Nei fondi disposti a coltura, il divieto può stabilirsi mediante *segnali* sovrapposti a pali di una data altezza, collocati ad una data distanza fra di loro.

3° Nei terreni incolti e nelle paludi, il divieto di caccia può attuarsi soltanto mediante *chiusura* effettiva del fondo.

4° Il divieto è inammissibile ed è riconosciuta liberta comune di caccia nei fondi di natura *demaniale*, come il lido del mare, i fiumi, i torrenti.

Quest'ultimo punto, la cui importanza giuridica

non isfugge ad alcuno, venne autorevolmente stabilito dalla Cassazione di Torino, 7 giugno 1890, causa Finanze contro Negroni (*Foro it.* 1890, I, 874). Ma è certo opportuno che esso trovi la sua affermazione anche nella legge.

## Le sanzioni

### IX.

Pongo termine a queste note (allungatesi molto al di là delle mie previsioni) con pochi cenni sulla parte finale, cioè sulle guarentigie che devono accompagnare le misure proibitive della legge.

E' da questo che dipende, alla resa dei conti, il valore effettivo delle norme che si invocano da tanto tempo. Anzi, se non si troverà il modo di stringere i freni alla caccia di contrabbando, se non si provvederà a sradicare, per quanto è possibile, la mala pianta del *bracconaggio* (causa precipua, insidiosa e permanente della disparizione della selvaggina) è palese che le stesse *limitazioni legali* della caccia, specie riguardo al tempo, si risolveranno in un sacrifizio inutile dei cacciatori onesti, per maggior gaudio di quelli che non conoscono nè legge nè fede.

Ciò che oggi sopratutto si lamenta è la niuna efficacia della repressione, sia per l'insufficienza delle pene, sia per la poca energia della loro applicazione. E il male, come diceva la petizione della Società cacciatori liguri 1889, è giunto a tal punto da doversi concludere che « l'abuso tollerato « sia divenuto la regola generale, e la punizione « delle contravvenzioni una vera e difficile ecce- « zione. »

Pur troppo questo danno materiale e morale sta nella natura stessa delle cose. Vana lusinga sarà sempre quella di poter impedire del tutto gli abusi contro le leggi della caccia, poichè molto difficile è il perseguire i colpevoli che compiono le loro gesta nei recessi delle montagne, o in mezzo alle solitarie pianure, o nelle paludi. Però non è detto per questo che si debba rinunciare ad ottenere *il meglio che si può* in linea di repressione. Qualunque rinforzo si possa attuare, così rispetto alla gravità delle pene, come rispetto ai mezzi pratici di loro applicazione, sarà sempre un tanto di guadagnato.

E da questo lato bisogna convenire che il progetto ministeriale Lacava ha qualche punto in più sul progetto dell'on. Compans.

Tralasciando molte cose, che vanno da sè e che combinano sostanzialmente nei due progetti, noto quanto segue.

*A*) Proibire vigilantemente il *commercio* della cacciagione di contrabbando, e perciò autorizzare le *perquisizioni* presso i venditori, cacciatori di professione, esercenti di alberghi, trattorie, ecc. — progetto Compans, art. 13, e progetto Lacava, art. 16. Ottimo provvedimento, da gran tempo invocato, che mira, com'è chiaro, a colpire la caccia clandestina nel suo movente principale, cioè nel pungolo dell'interesse e del lucro.

E qui riesce meno previdente e meno completo l'art. 13 del progetto Compans, che letteralmente autorizzerebbe tali perquisizioni solo all'oggetto di accertare le contravvenzioni *di cui all'art. 8* (commercio in tempo di caccia vietata); mentre l'art. 16 del progetto Lacava le autorizza in richiamo agli art. 4, 6, 9, il che comprende anche le prede di selvaggina fatte in tempo di caccia aperta, ma *con mezzi proibiti*. Estensione salutare, giacchè

l'espediente delle perquisizioni presso i rivenditori, albergatori, ecc. è in verità l'*unico* modo pratico di colpire le trasgressioni di caccia praticate con l'uso di mezzi illeciti, e segnatamente coi *lacci*; mentre qualunque mediocre agente di polizia può facilmente constatarne le traccie sul collo dei volatili che ne furono vittima.

*B*) La gravità o misura *intrinseca* delle pene comminate per le trasgressioni di caccia.

Quanto alla caccia *senza licenza,* i due progetti concordano nel lasciare che le penalità relative siano stabilite nelle leggi di finanza. Quanto alla caccia nei luoghi di *bandita,* la pena risulta dell'art. 428 cod. pen.

Ma circa le altre figure di trasgressioni, vi è differenza di metodo fra i due progetti. Quello dell'on. Compans (art. 11-13) stabilisce una pena pecuniaria determinata in una misura *fissa* per ciascuna specie di reato — lire 50, o 100, o 250 — sicchè il giudice dovrebbe applicare costantemente per ciascuna contravvenzione la stessa misura di pena. Il progetto Lacava (art. 12-15) adotta un criterio più largo ed elastico: l'ammenda *sino* a 300 lire.

Per me, preferirei questo secondo metodo, ma ad una condizione: che la legge, oltre il *massimo,* stabilisse anche il *minimo* della pena. Altrimenti un pretore troppo indulgente potrebbe scendere (giusta l'articolo 24 del Codice penale) anche ad *una* lira d'ammenda; il che sarà conveniente per altre contravvenzioni, ma è assolutamente impari per quelle di caccia.

*C*) Assegnazione *agli agenti* che hanno accertata la trasgressione di una parte (la metà) della *somma* ricavata dalla pena pecuniaria e dal valore degli oggetti confiscati. E' anche questo un suggerimento vecchio, la cui utilità non richiede com-

menti, e che troviamo accolto così nel progetto Compans (art. 18), come nel progetto Lacava (articolo 23).

Solamente, il progetto Lacava offre questo di meglio, che (in conformità ad altri progetti) la seconda metà della detta somma va devoluta *al Comune* nel cui territorio fu commessa la contravvenzione. Buona idea è certamente quella di interessare gli enti locali nell'accertamento delle contravvenzioni di caccia: e forse diventerebbe anche migliore nella sua attuazione (come già fu osservato) se la liquidazione della quota devoluta alle guardie venisse ordinata un po' più *sbrigativamente* cioè con un semplice mandato di pagamento emesso dal cancelliere, appena passata in giudicato la sentenza di condanna.

*D*) La creazione, o almeno l' autorizzazione di *guardacaccia locali*, in rinforzo agli agenti ordinari della forza. Più volte era stato consigliato di utilizzare in tal senso l'opera ed i mezzi pecuniari delle Società di cacciatori, ora numerose in Italia; permettendo cioè che venga conferita la veste di vigili per l'osservanza della legge sulla caccia ad agenti di istituzione locale, l'opera dei quali sarà immensamente più efficace che quella degli agenti comuni, distratti da altre e maggiori cure.

A questa proposta consente l'art. 11 del progetto Lacava che autorizza « le province, i comuni e *chiunque vi abbia interesse* a nominare, con l'approvazione del governo, ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sorveglianza della presente legge ».

Non è molto, e non corrisponde del tutto ai voti già espressi nel senso che le Società e i circoli di cacciatori ricevano dalla legge un regolare funzionamento, e siano riconosciuti come organi amministrativi speciali, custodi naturali delle leggi sulla

caccia. Ma è pure un germe che sviluppando potrà dar buoni frutti, e costituisce intanto uno dei meriti maggiori del progetto Lacava.

*E*) *La responsabilità indiretta*, ossia del fatto altrui. Il progetto Lacava (art. 27) stabilisce che i genitori, i padroni e committenti sono, a termini dell'art. 1153 Cod. civ., responsabili *civilmente* delle contravvenzioni di caccia commesse dai figli minori o dai dipendenti. Su questo è più esplicito l'art. 19 del progetto Compans che dichiara responsabili genitori e padroni *sia pel pagamento delle pene pecuniarie che pel risarcimento dei danni*.

E la dizione del progetto Compans su questo punto corrisponde identicamente a quelle contenute nell'art. 27 del progetto Majorana. nell'art. 28 del progetto Miceli, e nell'art. 28 del progetto Berti.

In ogni modo piace di non trovare ripredotta da alcuno l'altra responsabilità più grave (in verità diaconiana) che si leggeva nell'art. 12 del progetto modificato dalla Camera (1882); secondo cui, anche se rimanevano *ignoti gli autori* di certe trasgressioni (caccie con trappole e lacci) restavano responsabili i proprietarii *del fondo* in cui gli ordigni vietati fossero scoperti!

E qui finisco davvero. Se e quanto lo scopo che mi proposi sia stato raggiunto, per verità non so; certamente il lettore lo avrà compreso. Cacciatore e giurista, vorrei che quanti si interessano e discutono sulla legislazione della caccia si persuadessero che nella difficoltà e necessità insieme di conciliare sì svariati interessi, è indispensabile a tutti il guidarsi con questi due criterii: *spirito di remissione e sentimento di equanimità*. Mi è parso che nelle clamorose opposizioni sollevate da un lato contro il

progetto Compans e dall' altro contro il progetto Lacava, quei due criterii siano stati talvolta dimenticati; e ho voluto richiamare l' attenzione sulla parte di buono che ciascuno dei due progetti racchiude, per vedere se non sia tempo ormai di venire ad una conclusione, per le vie del componimento. (1)

Anche qui l'ostinazione e l'intransigenza non giovano a nessuno; se pure non si voglia considerare come giovamento il portare sempre nuovi incagli alla formazione di quella legge unica, senza della quale le sorti della caccia in Italia volgono di gran passo a sicura ruina.

---

(1) Qui devo avvertire una cosa, speciale ma importante, di cui mi sono avvisto or ora.

La concessione dei lacci nelle uccelliere *a penera* (p. 10) rende vana ed illusoria la sanzione delle *perquisizioni* di cui si parla a p. ~~46-47~~. 50-51.

# INDICE